

FORUM PA 2017








**La valutazione delle performance della P.A. al
tempo delle riforme ed il coordinamento con le
Regioni**

Roma 23 maggio

Maria Vittoria Fregonara



MODIFICHE D.LGS 150/2009

-  Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale
-  Art. 3. Principi generali
-  Art. 4. Ciclo di gestione della performance
-  Art. 5. Obiettivi e indicatori
-  Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance
-  Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
-  Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

Art. 5. Obiettivi e indicatori

“01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, **in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo** e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche **delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;**

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.”;

“1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. **Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

Legge 131/2003

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

6. Il Governo **può** promuovere la stipula di **intese** in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il **conseguimento di obiettivi comuni**.

Applicazione art. 5, comma 1 ed art. 16 (con riferimento alle «restanti» disposizioni) e garanzia del rispetto dell'autonomia costituzionalmente sancita in capo alle Regioni

Corte Costituzionale 251/2016:

Tali competenze si pongono in un rapporto di "concorrenza", poiché nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, **in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumentalmente connesse**. Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce **fondamento di validità** dell'intervento del legislatore statale, dall'altro impone a quest'ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell'unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali, che è quella dell'intesa. Come già detto in precedenza, l'intesa consente alle Regioni **di partecipare** con il Governo **nella definizione della disciplina finale**, sfruttando gli spazi lasciati aperti dal legislatore delegante, che ha indicato principi e criteri direttivi puntuali, nell'intento di imprimere unitarietà al proprio intervento.

Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

~~1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'[articolo 11](#), commi 1 e 3.~~

~~2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli [articoli 3, 4, 5](#), comma 2, [7, 9](#) e [15](#), comma 1.~~

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti **ai principi** contenuti negli articoli 3, 4, **5, comma 2**, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni **di cui al presente decreto**, si procede tramite **accordo** da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di **Conferenza unificata**.

~~3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.~~

D.LGS. 281/97

Art. 4 Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Applicazione art. 5, comma 01 ed art. 16 (con riferimento alle «restanti» disposizioni) e garanzia del rispetto dell'autonomia costituzionalmente sancita in capo alle Regioni

1. Intesa proveniente da confronto leale finalizzato ad un sostanziale accordo sulla definizione della disciplina finale;
2. Valorizzazione della differenziazione in termini qualitativi e di virtuosità (fabbisogni standard) con contestuale avvio di una «concorrenza» istituzionale costruttiva **da confronto** (valutazione esterna) e non da caotici livelli istituzionali che coesistono nell'esercizio di funzioni sovrapponibili o a confine;
3. Venir meno di tagli lineari;
4. Individuazione a priori di parametri di virtuosità (sperimentazioni Art. 23 del D.Lgs. Attuativo riforma del 165/2001) con conseguente rivalorizzazione dell'autonomia organizzativa anche nei casi in cui sia indispensabile garantire una «prospettiva unitaria»;
5. Art. 14 e 14 bis e autonomia regionale – salvaguardia delle discipline regionali vigenti favorendo un coordinamento in sede di Conferenza (anche tramite valutazione esterna) e contestuale coordinamento con il sistema nazionale degli OIV, al fine di garantire la misurazione specifica della realtà istituzionale che rappresentano;



Applicazione art. 5, comma 01 ed art. 16 (con riferimento alle «restanti» disposizioni) e garanzia del rispetto dell'autonomia costituzionalmente sancita in capo alle Regioni

ART. 23

A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla 30 sperimentazione di cui al periodo precedente, **tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.**



Art. 3. Principi generali...

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della **qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche**, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e **l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative** in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, **secondo le modalità indicate nel presente Titolo e [gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90...](#)**

.....Art. 3. Principi generali

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del **destinatario dei servizi e degli interventi**.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi ~~legati al merito ed alla performance~~ e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

5-bis. La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 4. Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'[articolo 3](#), le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, **tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10;**

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di **controllo interni** e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi

Art. 5. Obiettivi e indicatori

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance...

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente ~~con apposito provvedimento~~ previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

~~b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;~~

~~c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.~~



...Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance...

- b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
- c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.”;

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con [gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica](#) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale...

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, **secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7**, è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, **ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;**
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, **nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;**
- d) **alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;**

1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento di specifici obiettivi, **definiti nel contratto individuale**, e di quelli individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, **nonché nel Piano della performance.**

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'[articolo 7](#) e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli [articoli 17](#), comma 2, [18](#), [19](#), [23](#), commi 1 e 2, [24](#), commi 1 e 2, [25](#), [26](#) e [27](#), comma 1.

 ABROGAZIONE DELLE FASCE;

 RINVIO AI SOLI PRINCIPI RIFERITI ALLA NEUTRALITA' DELLA SPESA, SELETTIVITA' E DIFFERENZIAZIONE DELL'INCENTIVAZIONI (RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE), PEO E PROGRESSIONI DI CARRIERA, ALTA FORMAZIONE E PREMIO DI EFFICIENZA

 **MANCA RICHIAMO AI PRINCIPI GENERALI DELL'ARTICOLO 19 BIS**
Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali

DUBBIO DI COORDINAMENTO CON L'ART. 16

LEGGE DELEGA 124/2015

... semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; **sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti**; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione